




Comunicazione N. 235/010
El. 162 + 200 + 336/04 R.G.L.
Cron. 15

SENTENZA EX ART. 281 – sexies C.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MODICA



in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nelle cause civili iscritte ai n. 162/2004 R.G.L (merito del procedimento cautelare n. 59/2004 R.G.L) e nei riuniti procedimenti n. 266/2004 R.G.L. (merito del procedimento cautelare n. 200/2004 R.G.L.), n. 336/2004 R.G.L. (merito del procedimento cautelare n. 257/2004 R.G.L.), avente ad oggetto *elezioni R.S.U.*, promosse da e **Federazione Gilda - UNAMS Sede Provinciale di Ragusa - ricorrenti** (con l'Avv. E. Ventura), contro **Commissione Elettorale R.S.U. c/o Istituto** - *resistente* (con l'Avvocato dello Stato), contumace nei procedimenti n. R.G.L. 266-326/2004, nei confronti di - *controinteressata* nel proc. n. 162/2004 R.G.L. (contumace), di - *interveniente volontario* nel proc. n. 162/2004 (con l'Avv. N. Gentile e A. Giannone) e *convenuto contumace* nel proc. n. 266/2004 e nel proc. n. 366/2004, di - *convenuto contumace* nel procedimento n. 266/2004 R.G.L., dà lettura della la seguente sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo ricorso depositato il 7/5/2004 (proc. n. 162/2004 R.G.L.) i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per sentire confermare il provvedimento ex art. 700 c.p.c.



emesso in data 12 aprile 2004 (proc. n. 59/2004 R.G.L.) e, per l'effetto, per sentire dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla R.S.U. dall'I.T.C. di _____ del prof. _____ e di nomina della prof. _____, con conseguente reintegrazione del _____ nello *status* di R.S.U. e condanna al risarcimento del danno.

Con memoria tardivamente depositata, si è costituita la Commissione Elettorale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata all'udienza del 21/7/2004 è intervenuto _____, chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si è costituita _____, sebbene ritualmente intimata, di cui va pertanto dichiarata la contumacia.

Con un secondo ricorso depositato il 16/8/2004 (proc. n. 266/2004 R.G.L.) i ricorrenti hanno adito nuovamente questo Tribunale per sentire confermare il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 12 luglio 2004 (proc. n. 200/2004 R.G.L.) e, per l'effetto, per sentire dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Commissione Elettorale nella seduta del 29/4/2004 e in quella del 26/5/2004, nella parte in cui provvedono all'assegnazione di un termine ai fini dell'esercizio del diritto di opzione fra la carica elettiva di componente della R.S.U. e la posizione di distacco sindacale, con conseguente disapplicazione e ogni altra consequenziale statuizione.

Sebbene ritualmente intimata, nella fase di merito non si è costituita la Commissione Elettorale, di cui va dichiarata la contumacia relativamente al proc. n. 266/2004. In relazione al predetto procedimento, vanno dichiarati contumaci anche i resistenti _____ e _____, atteso che gli stessi, sebbene comparsi alle udienze tramite i Procuratori nominati nella pregressa fase cautelare, non hanno depositato, come richiesto dall'art. 416 c.p.c., alcuna memoria per la fase di merito.



Con terzo ricorso depositato l'8/10/2004 (proc. n. 336/2004 R.G.L.) i ricorrenti hanno ancora una volta adito questo Tribunale per sentire confermare il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 6 settembre del 2004 (proc. n. 257/2004 R.G.L.) e, per l'effetto, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento assunto dalla Commissione Elettorale nella seduta del 10/6/2004, con conseguente disapplicazione e ogni altra consequenziale statuizione e con condanna al risarcimento del danno.

Sebbene ritualmente intimati, nella fase di merito non si sono costituiti la Commissione Elettorale e _____, di cui va dichiarata la contumacia anche con riguardo al proc. n. 336/2004.

All'udienza del 31/1/2007 veniva disposta la riunione dei procedimenti sopra indicati al proc. n. 162/2004 R.G.L..

All'odierna udienza le parti presenti hanno insistito in atti.

Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione di _____ nel proc. n. 162/2004, atteso che lo stesso, intervenuto personalmente senza alcuna specificazione delle proprie qualità, non vanta alcuna posizione giuridicamente tutelabile.

Ciò posto, va evidenziata la fondatezza dei ricorsi promossi che vanno quindi accolti per quanto di ragione.

Nessun concreto elemento di novità è stato introdotto nella fase di merito dalle parti resistenti (rimaste peraltro contumaci nei procedimenti n. 266 e 336 del 2004, per come sopra analiticamente indicato) che autorizzi un mutamento dell'indirizzo già esaurientemente espresso nelle ampie, articolate e condivisibili ordinanze emesse ex art. 700 c.p.c. da questo Tribunale, in diversa composizione, nei procedimenti n. 59/2004 R.G.L., 200/2004 R.G.L., 336/2004 R.G.L., in atti, che si richiamano integralmente *per relationem* e che costituiscono parte integrante della motivazione della presente



sentenza (sull'ammissibilità della motivazione per *relationem*, cfr. Cass. sez. III, 16/01/2009 n. 97).

Ed infatti, anche alla luce della valutazione tipica della fase di merito, e tenendo conto di tutte le spiegate difese (ivi incluse quelle svolte nelle pregresse fasi cautelari, anche dai resistenti non costituitisi nelle fasi di merito), si perviene alle medesime risultanze già indicate nelle ordinanze indicate, le cui statuizioni meritano integrale conferma, così come l'iter logico e motivazionale seguito.

Infondate si rivelano le domande di risarcimento del danno dei ricorrenti, in quanto eccessivamente generiche in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, del danno.

Nessuna specifica allegazione è stata dedotta al fine di potere valutare la sussistenza dei danni reclamati, essendo chiaro che anche in materia di danni non patrimoniali l'attore ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito di cui assume essere vittima e, in particolare, del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento dannoso.

In punto di spese, alla luce del censurabile contegno posto in essere dalla Commissione Elettorale nell'arco dell'intera vicenda, non vi sono motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sopportate dal

La Commissione Elettorale va quindi condannata a rifondere alla predetta parte le spese processuali sopportate nei tre giudizi cautelari e nei tre giudizi di merito (aventi ad oggetto fatti collegati ma distinti e riuniti solo il 31/1/2007), che vanno liquidate in dispositivo, tenendo conto del numero dei procedimenti cautelari rispetto ai quali la stessa è rimasta soccombente (escluso il settimo procedimento cautelare, n. R.G.L. 325/2004, in quanto promosso dal solo), del numero dei corrispondenti procedimenti di merito necessari per ottenere la conferma di provvedimenti pronunciati in sede cautelare (considerato che trattasi di procedimenti



sottoposti alla disciplina previgente alla legge di riforma del 14 maggio 2005, n. 80), del numero degli scritti difensivi, del pregio degli stessi, del valore indeterminabile dei procedimenti, della natura delle questioni trattate.

In virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese della fase del reclamo (ritenendosi in questa fase integralmente richiamata e, peraltro, condivisa l'ordinanza emessa dal Collegio), relativamente al procedimento n. 325/2004 R.G.L..

Per il resto, tenuto conto della qualità delle altre parti, e per quanto non espressamente statuito, appare equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modica, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nei procedimenti in epigrafe indicati:

dichiara il difetto di legittimazione attiva di nel proc. n. 162/2004 R.G.L.;

rigetta le domande di risarcimento del danno;

conferma le ordinanze emesse da questo Tribunale nei procedimenti cautelari n. 59/2004, 200/2004, 257/2004 R.G.L., in data, rispettivamente, 12/4/2004, 12/7/2004, 6/9/2004 e per l'effetto;

dichiara l'illegittimità del provvedimento reso dalla Commissione elettorale per le elezioni della RSU presso l'ITC "....." di in data 22/12/2003, con il quale il ricorrente è stato escluso dai candidati eletti e con il quale è stata nominata eletta, in sua vece, la candidata

dichiara l'illegittimità dei provvedimenti resi dalla Commissione elettorale per le elezioni della RSU presso l'ITC "....." di in data 29/4/2004 e del 19/5/2004, nella parte in cui, in considerazione di una inesistente incompatibilità,



impongono al ricorrente _____ di optare fra la carica elettiva di componente della R.S.U. e la posizione di distacco sindacale totale;

dichiara l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Commissione elettorale per le elezioni della RSU presso l'ITC " _____ " di _____ in data 10/6/2004, con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente _____ dalla qualità di componente eletto della RSU anzidetta ed è stata nominata, in sua vece, _____ ;

dispone, conseguentemente, la disapplicazione dei provvedimenti anzidetti, con conseguente proclamazione di eletto di _____, giusta l'esito delle votazioni espletate;

condanna la resistente Commissione Elettorale al pagamento delle spese processuali sopportate da _____, che liquida in complessivi € 5.250,00, di cui € 1.800, 00 per diritti, € 3.450,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P., se dovute, come per Legge.

Condanna _____ al pagamento delle spese sopportate da _____ nella fase del reclamo (proc. n. 325/2004), che si liquidano in € 1.600,00, di cui 600 per diritti, 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P. come per Legge

Compensa tra i restanti soggetti e per quanto non espressamente statuito le spese processuali.

Così deciso, in Modica, 30 novembre 2010.

IL GIUDICE

(Dott. Mario Fiorentino)

Il Cancelliere
FORNARO PASQUALE
30-11-2010
Il Cancelliere
FORNARO PASQUALE